SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 62 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo dell'Istituto superiore di sanità. Tale rinvio di diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «CONCORSI *ed* ESAMI» n. 8 del 28 gennaio 1997.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di inteventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale».

97A0420

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1997.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1996, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Domenico Mannino, dal dott. Ennio Blasco e dal dott. Gaspare Mannelli;

Visto che per il dott. Domenico Mannino è cessata la messa a disposizione del prefetto di Napoli per il disimpegno dell'incarico di componente della commissione straordinaria per la gestione al comune di Nola;

Considerato che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1996;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nola (Napoli), in sostituzione del dottor Domenico Mannino.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

97A0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1996.

Istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 128 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Considerato che al fine di dare maggiore impulso all'attività di coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali, si rende necessaria l'istituzione di uno strumento di confronto e conoscenza delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli indirizzi di politica generale incidenti nella sfera delle autonomie locali, che devono essere valutati in relazione alla effettiva attuazione del principio di sussidiarietà, sia ai fini dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei servizi pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attività economiche sociali e culturali di interesse degli enti locali;

Ritenuta l'opportunità di istituire, assicurandone il raccordo con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali quali sede di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto interesse degli enti locali nonché quale sede nella quale anche le regioni partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati coinvolgano anche interesse o competenze regionali;

D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di seguito denominata conferenza, con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie di comuni e province e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato.

2. La Conferenza in particolare è sede di discussione e di esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi compresi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio e le risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente articolo che venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 2.

1. La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per gli affari regionali.

Ne fanno parte altresì il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, e il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge n. 142 del 1990.

2. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I presidenti delle regioni e delle province autonome partecipano comunque di diritto ogni qualvolta siano all'ordine del giorno argomenti che, pur riguardando le autonomie locali, coinvolgano altresì interessi o competenze regionali.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.

4. La Conferenza è convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI o dell'UPI. L'ordine del giorno, in ogni caso, deve essere trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La composizione della segreteria tecnica è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione che determina altresì le modalità di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-regioni.

Roma, 2 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

97A0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1996, n. 691.

Regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate;

Ritenuto che l'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che ha sostituito l'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite, fra l'altro, altre forme di estrazione, nonché i relativi criteri e modalità;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di effettuare ulteriori estrazioni settimanali, oltre quella prevista dal comma 1 della citata norma, e ciò al fine di incrementare le entrate erariali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7830 del 24 dicembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Estrazioni del lotto

1. Le estrazioni del lotto possono essere effettuate più volte per settimana.

2. I giorni delle estrazioni sono stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 2.

Norme di contabilità

1. Gli adempimenti di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, vengono effettuati nei termini e con le modalità previste dai medesimi articoli per tutte le estrazioni settimanali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'«Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto» detta la disciplina per la gestione del gioco del lotto automatizzato.

— L'art. 7, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 1:

— L'art. 8, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto) è il seguente:

«Art. 8. — Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione».

Nota all'art. 2:

— Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303:

«Art. 23 (*Estratto conto*). — 1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

a) il numero e l'importo delle giocate;

b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

c) il numero e l'importo delle vincite pagate;

d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;

e) l'importo netto da versare.

2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta».

«Art. 24 (*Modalità di versamento delle somme riscosse*). — 1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato».

«Art. 25 (*Rendiconto del raccoglitore*). - 1. Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento».

97G0020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 1996.

Modificazioni alle ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e n. 2383/FPC del 13 giugno 1994 concernenti disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 2473).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge n. 159/1984, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e successive modificazioni, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984;

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e successive modificazioni, con la quale sono stati disciplinati gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista l'ordinanza n. 2883/FPC in data 13 giugno 1994, concernente modifica delle procedure di pagamento dei buoni contributo concessi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari eventi sismici con onere già a carico del fondo per la protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Considerato che, finora, in ordine all'assegnazione di fondi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 di cui all'ordinanza 230/FPC/ZA e all'ordinanza 90/FPC/ZA, per ciascuna categoria di interventi sono state concesse su richiesta dei comuni specifiche autorizzazioni di spesa;

Considerato che in base alle esigenze emerse nel corso dell'intervento si rende necessario utilizzare le somme già impegnate per la riattazione degli edifici privati anche per interventi di riparazione e ricostruzione degli stessi o per il miglioramento statico degli edifici pubblici si sensi dell'art. 2 della legge n. 363 del 24 luglio 1984;

Ravvisata, pertanto, la necessità di unificare i finanziamenti concessi ai sensi dell'ordinanza

n. 230/FPC/ZA e ai sensi dell'ordinanza 905/FPC/ZA relativamente ai progetti singoli ed a quelli unitari, ed i relativi impegni di spesa assunti;

Ritenuto che le suddette somme possono essere utilizzate per la copertura di interventi di riparazione/ricostruzione di cui all'ordinanza n. 905/FPC/ZA da comuni ancora in attesa di finanziamento o, ove necessario per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici danneggiati dall'evento sismico di cui sopra previsto dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984, art. 2;

Ravvisata, inoltre, la necessità di snellire il procedimento relativo al trasferimento delle somme per le quali è stata già concessa l'autorizzazione alla emissione dei buoni contributo, realizzando una economia gestionale ed evitando il possibile contenzioso derivante dall'applicazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 1063 datato 16 luglio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente danno all'erario;

Dispone:

Art. 1.

Le somme autorizzate ai comuni interessati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania per gli interventi di riattazione e per quelli di riparazione/ricostruzione relativi sia a progetti singoli che a quelli unitari sono da considerarsi come unica assegnazione finanziaria.

Art. 2.

Con i fondi impegnati per gli interventi di riattazione autorizzati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'ordinanza n. 230 del 5 giugno 1984 su specifica autorizzazione dello stesso dipartimento è conseguentemente possibile realizzare gli interventi di riparazione e ricostruzione previsti dall'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 nonché interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 7-11 maggio 1984 ai sensi dell'art. 2 della legge n. 363 del 24 luglio 1984.

Art. 3.

Le somme assegnate comunque non suffragate da idonea documentazione comprovante una obbligazione giuridicamente perfezionata e, non utilizzate per il rilascio dei buoni contributo alla data della presente ordinanza, con successivo decreto del Dipartimento della protezione civile vengono trasferite, ove necessario, nel rispetto degli impegni di spesa assunti, ad altri comuni della stessa provincia per le attività di cui al precedente art. 2, con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Per il proseguimento delle attività disciplinate dalle ordinanze di cui in premessa, tese al ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici in argomento, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle somme occorrenti al pagamento dei buoni contributo mediante accredito diretto ai comuni interessati, con imputazione ai pertinenti capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposita delibera contenente gli elementi riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 16 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

COMUNE DI .... PROV. ....

Oggetto: Pagamento buoni contributo ordinanza..............................

A) Somme autorizzate dal Dipartimento:

- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....

Totale ....

B) Buoni contributo emessi:

- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....

Totale ....

C) Importo buoni contributo da emettere (A-B):

- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....

Totale ....

D) Erogazioni effettuate:

- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....

Totale ....

E) Residuo da erogare (B-D):

- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....
- ordinanza n................ L. ....

Totale ....

F) Capitolo del bilancio comunale ove viene imputata la spesa:

....

Il segretario comunale *Il sindaco*

....

97A0502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1996.

3ª Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 febbraio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 31 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1996 del Fondo già citato;

Visto il decreto 14 giugno 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione suddetto;

Visto il decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione suddetto;

Visto il parere espresso dal sottocomitato per la formazione professionale istituito dall'art. 9 della legge n. 236/1993 in ordine alla assegnazione del terzo delle risorse provenienti dal gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

Vista la nota n. 2204 3/215 del 12 dicembre 1996 dell'INPS con la quale comunica il saldo del gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1995 e pari a L. 4.822.037.226;

Visti i seguenti atti: pretura di Roma V sezione civile prot. generale 4006/95 - Assoc. Consorzio CFUI TEC Train - assegnazione fondi; sentenza 332/90 tribunale di Catanzaro I sezione civile ed il relativo atto di pignoramento n. 3853/96 della pretura di Roma, a favore della SMIA Sud S.r.l.; pretura di Roma V sezione civile prot. generale 7635/96 - assegnazione fondi a favore della Alpha Wasserman S.p.a.; in ordine ai quali per la copertura delle spese di procedura e degli interessi riconosciuti è necessario integrare il capitolo 5003 del Fondo di rotazione in argomento per l'importo di L. 17.079.889, senza pregiudizio delle azioni da attivare per la reintegrazione della gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione delle somme a questa impropriamente imputate, in quanto di competenza della gestione di bilancio dello Stato (stato di previsione della spesa del Ministro del lavoro);

Visto lo stanziamento del cap. 2001 sezione entrate del bilancio suindicato e ritenuta la necessità di adeguare il suddetto stanziamento alle somme effettivamente versate dall'INPS pari a L. 270.000.000.000 per cui si rende necessaria una variazione aumentativa di L. 3.031.333.333;

Viste le note appresso indicate del Ministero del tesoro - GFOR con le quali sono stati comunicati le assegnazioni di Fondo sociale europeo pervenuta dalla U.E. per i fascicoli a fianco segnati e per i fondi di seguito indicati, da imputare nei corrispondenti capitoli della sezione entrate e della sezione spese delle partite di giro:

Nota Ministero tesoro	Progr. Oper. FSE	Imp. capitoli	Importo lire	Causale
188452 del 5 settembre 1996	938180 - Konver	4001/9001	3.576.761.400	2° anticipo
212304 del 13 novembre 1996	901010 - EE.PP.	4001/9001	16.463.958.882	2° ant. 1993
203002 del 18 ottobre 1996	936030 - EE.PP.	4001/9001	16.352.817.336	2° ant. 1993
218616 del 28 novembre 1996	936035 - EE.PP.	4001/9001	24.425.598.864	2° ant. 1993
214198 del 28 novembre 1996	908001 - Az. Inn.	4001/9001	766.040.373	Saldo 1992
214197 del 28 novembre 1996	906022 - EE.PP.	4001/9001	14.625.230.374	Nota 9410/96
214197 del 28 novembre 1996	901010 - EE.PP.	4001/9001	6.216.004.820	Nota 9410/96
214197 del 28 novembre 1996	906030 - EE.PP.	4001/9001	2.230.829.175	Nota 9410/96
	Totale . . .	4001/9001	84.657.241.254	
218615 del 28 novembre 1996	93002 - A.T.	4003/9003	5.590.692.000	2° ant. 1993
	Totale . . .	4003/9003	5.590.692.000	
	Totale generale . . .		90.247.933.354	

Ritenuta la necessità, conformemente a quanto proposto ed approvato dal sottocomitato per la formazione professionale, di istituire un unico capitolo di spesa per il finanziamento della formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 e di sopprimere in contemporanea i capitoli 7011, 7021, 7024 e 7026, della sezione spese del Fondo di rotazione, che raccoglievano gli stanziamenti così articolati in relazione al precedente parere espresso nella precedente seduta dal sottocomitato già citato;

Ritenuta la necessità di incrementare per un miliardo gli stanziamenti del capitolo 7005 (Formazione italiani all'estero);

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'acceso al Fondo sociale europeo è istituito il capitolo 7031 «Spese per il finanziamento della formazione continua (legge n. 236/1993, art. 9)».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo sono soppressi i seguenti capitoli e le relative assegnazioni sono attribuite al capitolo 7029:

Cap. 7011 - Spese per interventi e formazione continua ex art. 9 della legge n. 236/1993 erogate dal Ministero del lavoro nei casi di crisi del settore;

Cap. 7021 - Spese per interventi di formazione continua ex art. 9, comma 3-*bis*;

Cap. 7024 - Interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;

Cap. 7025 - Interventi di riqualificazione e di aggiornamento professionale per dipendenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% delle attività;

Cap. 7026 - Interventi di formazione professionale per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità formulate congiuntamente da imprese o gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, ovvero dalle corrispondenti associazioni e dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.

Art. 3.

Sono apportate al bilancio di previsione dell'esercizio 1996 del Fondo di rotazione già citato le seguenti modifiche:

Sezioni entrate:

Cap. 2001: Versamento da parte dell'INPS delle maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 (variazioni in aumento).	L.	7.853.370.559
Cap. 4001: Somme affluite dalla CEE per attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (variazione in aumento)	»	84.657.241.254
Cap. 4003: Somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario (variazione in aumento)	»	5.590.692.000

Sezioni uscite:

Cap. 5003: Spese legali, oneri di liquidazione enti formazione (variazioni in aumento).	»	17.079.898
Cap. 7005: Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero (variazione in aumento)	»	1.000.000.000
Cap. 7011: Spese per interventi di formazione continua ex art. 9 della legge n. 236/1993 (variazione in diminuzione)	»	50.000.000.000
Cap. 7021: Spese per interventi di formazione continua ex art. 9 del comma 3-*bis* (variazione in diminuzione).	»	30.000.000.000
Cap. 7024: Interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale (variazione in diminuzione)	»	50.000.000.000
Cap. 7025: Interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipenenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% delle attività (variazione in diminuzione).	»	60.000.000.000

Cap. 7026: Interventi di formazione professionale per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese o gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali ovvero dalle corrispondenti associazioni e dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale (variazione in diminuzione)	L. 50.000.000.000
Cap. 7029: Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 (variazione in aumento)	» 246.836.290.670
Cap. 7029: Idem come sopra (variazione in diminuzione)	» 256.758.085.790
Cap. 7031: Spese per il finanziamento della formazione professionale continua ai sensi dell'art. 9 della legge n. 236/1993 (variazione in aumento)	» 256.758.085.790
Cap. 9001: Somme da erogare agli organismi beneficiari dei finanziamenti CEE F.S.E. ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro (variazione in aumento) . .	» 84.657.241.254
Cap. 9003: Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario (variazione in aumento)	» 5.590.692.000

Art. 4.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione citato nelle premesse, di cui ai precedenti articoli.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

97A0478

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 gennaio 1997.

Determinazione dei modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 248, il quale prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne abbia la tutela sono obbligati a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito ai fini dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, altresì, in particolare l'art. 1, comma 249, il quale prevede che, entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio analoga dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il comma 250 dell'art. 1 della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che le dichiarazioni di responsabilità di cui sopra siano effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di responsabilità prevista dall'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà essere effettuata secondo il modello di cui all'allegato *A* e presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La dichiarazione di responsabilità prevista dall'art. 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà essere effettuata secondo il modello di cui all'allegato *B* e presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO A

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1, COMMA 248, DELLA LEGGE N. 662/1996 AI SENSI DELLE LEGGI N. 15/1968 E N. 45/1986

(Da trasmettere o presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio entro il 31 marzo 1997)
(Art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... prov. .... il ....
residente in .... via ....
titolare dell'indennità di accompagnamento in qualità di invalido civile, con riferimento alla permanenza o meno del requisito di non ricovero in istituto a titolo gratuito previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

DICHIARA
(barrare la casella interessata)

☐ DI ESSERE RICOVERATO NELL'ISTITUTO ....
(Nome e indirizzo)

☐ A TITOLO GRATUITO
☐ A PAGAMENTO (DA RIFERIRSI ALLA SOLA RETTA-BASE)

☐ DI NON ESSERE RICOVERATO IN ISTITUTO

Data .... Firma (1) ....

(1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consenta loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 1997, deve essere presentato un certificato medico (art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

AVVERTENZA: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante, da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Il dichiarante è impossibilitato a firmare per ☐
(Causa dell'impedimento)

(1° testimone) Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia

Tipo di documento	Numero	Rilasciato il	da

Firma ....

(2° testimone) Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia

Tipo di documento	Numero	Rilasciato il	da

Firma ....

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA EX ART. 1, COMMA 249, DELLA LEGGE N. 662/1996 AI SENSI DELLE LEGGI N. 15/1968 E N. 45/1986

(Da trasmettere o presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio entro il 31 marzo 1997)
(Art. 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... prov. .... il ....
residente in .... via ....
titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile, con riferimento alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,

DICHIARA
(barrare la casella interessata)

☐ DI ESSERVI ISCRITTO
☐ DI NON ESSERVI PIU ISCRITTO

Data .... Firma (1) ....

(1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consenta loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori o curatori qualora siano interdetti o inabilitati ovvero di presentare un certificato medico (art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 1997, deve essere presentato un certificato medico (art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

AVVERTENZA: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante, da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Il dichiarante è impossibilitato a firmare per ____________________
(Causa dell'impedimento)

(1° testimone) Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia

Tipo di documento	Numero	Rilasciato il	da

Firma ....

(2° testimone) Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia

Tipo di documento	Numero	Rilasciato il	da

Firma ....

97A0539

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Kanka Matthias Stephan e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprufung Fur Das Lehramt», conseguito dall'interessato il 23 giugno 1986, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università statale di Kassel;

Considerato che il sig. Kanka Matthias Stephan risulta in possesso del «Zweite Staatsprufung Fur Das Lehramt An Gymnasien» rilasciato dalla competente autorità del Land Hessen (Assia, R.F.G.) in data 15 marzo 1990, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 30 agosto 1993 dal console d'Italia in Francoforte su Meno che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli attestati di servizio rilasciati dalle presidi dell'istituto magistrale «S. Rosa da Viterbo» di Viterbo e del liceo ginnasio «De Sanctis» di Roma;

Considerato che per l'insegnamento di storia dell'arte è richiesta una più approfondita conoscenza delle discipline afferenti alla classe di concorso 61/A, i cui programmi d'esame sono indicati nel decreto ministeriale 3 settembre 1982;

Ritenuto opportuno pertanto sottoporre il migrante a misure compensative, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Kanka Matthias Stephan nato a Darmstadt (RFT) il 30 luglio 1960, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza degli argomenti previsti nel programma di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Roma ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Roma per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

97A0481

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 1996.

Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede l'individuazione delle prestazioni erogate dagli

istituti stessi per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e dei criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome acquisita nella riunione del 26 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome con provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determinano, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 2, le tariffe minime da applicare nell'ambito territoriale dell'istituto zooprofilattico sperimentale di competenza per le prestazioni erogate a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private riguardanti: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette, consulenze, convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Per gli istituti aventi giurisdizione sul territorio di due o più regioni o province autonome il provvedimento dovrà essere emanato di concerto.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono, in ogni caso, assicurare in modo prioritario i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione delle prestazioni previste dalle normative vigenti.

Art. 2.

1. Le prestazioni fornite dagli istituti zooprofilattici sperimentali in assolvimento di compiti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale, sono gratuite salvo quanto previsto dal decreto 10 maggio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993).

2. Le tariffe devono essere determinate sulla base del costo standard della prestazione calcolato con riferimento alla composizione ed alla qualità dei fattori produttivi utilizzati ed, in particolare, avuto riguardo dei seguenti componenti:

a) costo del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;

b) costo dei materiali utilizzati e direttamente imputabili alla singola prestazione prodotta;

c) costo delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati ai punti *a)* e *b)*.

La determinazione delle tariffe dovrà inoltre essere correlata, oltre che al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, anche ai tariffari professionali.

Art. 3.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a trasmettere alle regioni e province autonome di competenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente secondo la periodicità e le modalità definite dalle stesse regioni e province autonome, le necessarie informazioni sui costi di produzione concernenti le singole prestazioni elencate all'art. 1, nonché ad attestarne la veridicità e la corrispondenza alle proprie scritture contabili.

2. Le regioni e le province autonome provvedono, con periodicità almeno triennale, all'aggiornamento delle tariffe minime, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

Art. 4.

1. Per le prestazioni di cui all'art. 1 dovrà essere tenuta separata la gestione contabile.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali delle tariffe definite ai sensi del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e Dipartimento della programmazione, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, i relativi provvedimenti di determinazione delle tariffe minime delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 347.

97A0482

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1997 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 12.025 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a 87 giorni con scadenza il 28 aprile 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0535

DECRETO 23 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1997 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 12.025 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0536

DECRETO 23 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1997 si è registrata un emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 12.025 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0537

DECRETO 23 gennaio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti dell'8 gennaio 1997 che hanno disposto per il 15 gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,48 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,87 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 45.539.000.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 aprile 1977, a L. 156.600.947.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 15 luglio 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 366.193.507.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,13 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,18 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito publico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0538

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 gennaio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 18 luglio 1996 recante assegnazione di borse a medici per l'anno accademico 1995-96 per formazione specialistica a tempo pieno in applicazione al decreto-legge 10 febbraio 1996 e successive reiterazioni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55 «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato il predetto decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996 recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1996 con il quale si è proceduto per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni in applicazione dei decreti-legge n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;

Vista la nota dell'Università degli studi di Trieste con la quale ha rappresentato che nel predetto decreto ministeriale 18 luglio 1996 non è stato utilizzato un posto assegnato perché uno specializzando non ha superato l'esame di abilitazione professionale e per mera dimenticanza non è stato richiesto un posto;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-1996;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996 in premessa citato è apportata la seguente modifica:

Università Trieste:

radiodiagnostica: alla colonna decreto-legge n. 55 è soppresso un posto;

ginecologia e ostetricia: alla colonna decreto-legge n. 55 è aggiunto un ulteriore posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A0420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE

DECRETO DIRETTORIALE 19 novembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto la legge n. 88 del 7 febbraio 1958;

Visto lo statuto dell'I.E.F. di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 980, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 978;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto la delibera del consiglio direttivo n. 975 del 20 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1910 del 20 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 987 del 7 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1926 del 7 novembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale prot. n. 2337/93 del 24 ottobre 1996;

Considerata la necessità di modificare l'ordinamento didattico dell'istituto;

Decreta:

Lo statuto dell'I.S.E.F. di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 980, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 978, è modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 20, 21, 22, 23 dello statuto dell'I.S.E.F. di Firenze sono soppressi e così sostituiti:

Art. 20. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni, addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie per la pratica ginnico sportiva.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami delle materie elencate all'art. 21.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico d'insegnamento.

Art. 21 *(Discipline di base)*.

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica
2) Antropologia e antropometria
3) Biologia con elementi di chimica e di fisica
4) Cinesiologia e rieducazione funzionale
5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia
6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica
7) Igiene della scuola e dello sport
8) Medicina dello sport e pronto soccorso
9) Pedagogia
10) Psicologia
11) Storia dell'educazione fisica e dello sport
12) Teoria tecnica e didattica dell'atletica leggera
13) Teoria e metodologia delle attività motorie
14) Teoria tecnica e didattica delle discipline natatorie
15) Teoria tecnica e didattica dell'educazione fisica
16) Teoria tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica
17) Teoria tecnica e didattica dei giochi sportivi
18) Teoria tecnica e didattica della ginnastica correttiva
19) Teoria tecnica e didattica della ginnastica ritmica

Discipline d'indirizzo

A) *Biologico applicato:*

Elementi di fisica generale ed informatica;

Idroclimatologia;

Igiene generale;

Scienza dell'alimentazione;

Traumatologia dell'apparato locomotore;

Biomeccanica.

B) *Storico letterario normativo:*

Giornalismo sportivo;

Istituzioni di diritto pubblico;

Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

Lingua straniera;

Lingua e letteratura italiana;

Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) *Tecnico didattico:*

Didattica dell'educazione fisica e dello sport;

Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

Teoria, tecnica e didattica della scherma;

Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per i portatori di handicap (facoltativo obbligatoria);

Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

Teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI:

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			3

Scienze socio-psico pedagogiche

* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica dello musica applicato all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

1) *Attività motorie educative:*			
* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1		2
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3
2) *Attività motorie e degli sport:*			
* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento			
3) *Attività motorie correttive:*			
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)		2	3

* Discipline di base

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisico e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia ed antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: 10 esami.

Art. 22. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 21 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 21.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i ¾ delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 21.

Art. 23. — L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

Firenze, 19 novembre 1996

Il presidente: BALBONI

97A0484

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di economia nella seduta del 2 maggio 1996, dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1996 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 giugno 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 3081 reso nella seduta del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 38 nel quale sono elencati gli istituti facenti capo alla facoltà di economia, è modificato con la soppressione dell'istituto di merceologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

97A0509

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 17 dicembre 1996, n. 3/96.

Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segratariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

All'Assessorato regionale agli enti locali - Regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Com'è noto, il decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, recependo alcune direttive della Comunità economica europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'art. 30 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di individuare «il datore di lavoro», secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 2, lettera *b)*, al quale fare risalire la responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Molti enti locali, per il tramite anche di codeste Prefetture, hanno segnalato difficoltà in ordine alla corretta individuazione del «datore di lavoro», ai fini previsti dalla normativa in oggetto, stanti le problematiche interpretative derivanti dalla vigente normativa.

Considerato che il predetto adempimento risulta fondamentale per l'attuazione di tutte le disposizioni contenute nella suddetta normativa, questo Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ritiene opportuno diramare la presente circolare al fine di fornire agli enti locali interessati gli opportuni chiarimenti in merito.

Al riguardo, si premette che l'art. 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, ha fornito una prima definizione di «datore di lavoro» delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, individuandolo nel «dirigente al quale spettano i poteri di gestione», ovvero «nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale», lasciando pertanto ampio spazio all'autonomia di ogni singolo ente locale e rimandando, conseguentemente, allo «statuto» e al regolamento organico del personale, l'individuazione di tale dipendente «responsabile».

Infatti, il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 riserva all'autonomia autoorganizzatoria degli enti locali, mediante l'adozione di specifiche norme di rango regolamentare, in conformità alle norme statutarie, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione delle facoltà' gestionali ai dirigenti. Tale ultima attribuzione è stata tassativamente riconfermata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993, il quale, al comma 2, prevede che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.

È pertanto, in tale ambito di riserva regolamentare che l'amministrazione interessata all'applicazione della predetta normativa dovrà provvedere all'individuazione del dirigente o del funzionario responsabile delle procedure stabilite in materia di sicurezza. Spetterà, dunque, al regolamento dell'ente, in raccordo con lo statuto, provvedere all'organizzazione (e cioè all'ordinamento) degli uffici e dei servizi, ricercando i dipendenti dirigenti, o non dirigenti, in relazione alla tipologia dell'ente, cui ricollegare le responsabilità connesse al procedimento, anche in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche professionalità possedute dai medesimi.

Relativamente a quegli enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, non si può non richiamare quanto già sostenuto nella circolare di questo Ministero n. 6/1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1993), secondo la quale, in relazione al disposto dell'art. 5, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 29/1993, che stabilisce, quale criterio generale di organizzazione, che l'attività dei dipendenti sia improntata alla «responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa», le funzioni gestionali e amministrative, negli enti privi delle predette qualifiche dirigenziali, sono correttamente affidate al personale appartenente alle figure massime apicali ivi previste, ferme restando le diverse specifiche funzioni del segretario comunale.

Quanto sopra è stato riconfermato dall'art. 45 del vigente C.C.L.N. per il personale degli enti locali non rivestente qualifiche dirigenziali; detta norma precisa che, per gli enti locali in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le prerogative che il contratto attribuisce al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea (settima qualifica funzionale). L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori. In merito, deve pertanto rilevarsi come, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 29/1993 l'esercizio dei poteri e delle funzioni di «datore di lavoro», così attribuito, a personale rivestente qualifiche non dirigenziali, rientra nello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

È da aggiungere, comunque, che il secondo comma del predetto art. 45 del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali prevede, nell'ipotesi che nell'ente locale non siano presenti funzionari rivestenti almeno la settima qualifica funzionale, che i summenzionati poteri e prerogative dirigenziali si intendano riferiti alla figura del segretario comunale.

Pur tuttavia, tale ultima ipotesi, oggi, si presenta come meramente residuale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 che ha modificato il decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, il quale prevede espressamente che «per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti l'organo esecutivo può, con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione».

Pertanto, «il datore di lavoro» individuato ai sensi e per le finalità della normativa in oggetto è il funzionario cui, a termini di regolamento viene affidata la responsabilità del servizio, o nel caso in cui tale figura non sia presente (per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) è l'assessore competente per materia, o addirittura, l'intera Giunta comunale.

Ciò stante, si ritiene, pertanto, che l'individuazione anche di più funzionari quali «datori di lavoro» può risultare possibile in quanto prevista da apposite norme regolamentari e/o statutarie dell'ente interessato, alle quali si rimanda.

Resta fermo, comunque, che il corretto adempimento dell'onere relativo alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, comporta l'affidamento, in sede di definizione del piano esecutivo di gestione (di cui quello della sicurezza rappresenterebbe uno degli obiettivi), della dotazione finanziaria necessaria al responsabile, secondo la previsione dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 77/1995.

Peraltro, deve rilevarsi come sia lo stesso decreto legislativo n. 29/1993 al citato art. 3, comma 2, a legare indissolubilmente l'esercizio dei poteri gestionali, affidati ai dirigenti, all'attribuzione di «autonomi poteri di spesa», senza i quali non può esserci alcun esercizio di facoltà gestionali.

L'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996, che ha sostituito l'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, ha previsto, tra gli obblighi imposti al datore di lavoro, anche quello relativo all'individuazione del «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» ... «secondo le regole di cui all'art. 8».

Relativamente alla scelta di tale «responsabile» l'art. 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 626/1994, confermato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 242/1996 si limita a stabilire che deve trattarsi di «persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate».

Deve, altresì, rappresentarsi che ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626/1994 il datore di lavoro, come sopra individuato, può avvalersi, al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo. A tal fine può essere utilizzato lo strumento normativo previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Infine deve sottolinearsi come i poteri, le prerogative e le responsabilità inerenti alla figura del «datore di lavoro», come sopra identificato, vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione, da parte dell'ente locale di beni e servizi in favore della collettività amministrata, non potendosi ovviamente estendere a strutture di proprietà dell'ente locale adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni.

Si prega di rendere noto il contenuto della presente a tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di ciascuna prefettura.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* GELATI

97A0486

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 8 gennaio 1997, n. 49.

Premi nazionali per la traduzione - edizione 1997.

Al Ministero degli affari esteri Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo spettacolo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

Alla Unigec Confapi

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988, ed in corso di realizzazione presso la Divisione editoria (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa Divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi» con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

I «Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito, per l'attività svolta rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue;

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati: le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.

Per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevare la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi, non solo di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri; da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi, nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atta a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti, fatte salve le eventuali ulteriori designazioni della stessa.

Ai lavori del suddetto comitato partecipa, con voto consultivo il direttore della Divisione editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per ciascuna edizione dei premi il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la U.E. ed alla Commissione U.E. - Unità 10ª - Cultura.

Il direttore generale
dell'Ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

97A0487

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1589,67
ECU	1893,30
Marco tedesco	976,76
Franco francese	289,58
Lira sterlina	2590,37
Fiorino olandese	869,72
Franco belga	47,375
Peseta spagnola	11,585
Corona danese	255,92
Lira irlandese	2549,51
Dracma greca	6,225
Escudo portoghese	9,755
Dollaro canadese	1178,67
Yen giapponese	13,412
Franco svizzero	1130,87
Scellino austriaco	138,84
Corona norvegese	242,98
Corona svedese	220,66
Marco finlandese	327,67
Dollaro australiano	1228,34

96A0589

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 gennaio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1997 è di L. 98,53, quello dei buoni a centoottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1997 è di L. 96,92 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1998 è di L. 93,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A0550

MINISTERO DELL'INTERNO

149° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96 e n. 296/96 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 9966 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.157-C-96 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIVERSAL FIREARMS» MOD. 1000 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30 M1
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 457
Lunghezza dell'arma: MM 905
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PECCIA ADDOLORATO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 9967 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033-C-96 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «E. WILL» MOD. K98 (TACCA DI MIRA, UNA FISSA ED UNA ABBATTIBILE)
Calibro: MM 7 × 64 BRENNEKE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 590
Lunghezza dell'arma: MM 1128
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MARIA PAOLA BALESTRI IMPORTATRICE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9968 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. COMBINATO 96
Calibro: 12/300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9969 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «BBM» MOD. SAP 38
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 200
Lunghezza dell'arma: MM 288
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 9970 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5267-C-83 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI PIOTTI» MOD. SAVANA 3
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PIOTTI EMANUELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PIOTTI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9971 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. B750/88 BERGSTUTZEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9972 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. LADY K
Calibro: MM 8 K DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 82
Lunghezza dell'arma: MM 154
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 9973 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. LADY K
Calibro: MM 9 PA DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 82
Lunghezza dell'arma: MM 154
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 9974 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4259-C-81 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «CASARTELLI ARMI» MOD. KENIA
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 640
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASARTELLI FRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASARTELLI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9975 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4259-C-81 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CASARTELLI ARMI» MOD. SCOZIA
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASARTELLI FRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASARTELLI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9976 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM DA 1020 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9977 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 12/12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM DA 1050 A 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9978 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ERMA WERKE» MOD. SNIPER RIFLE SR 100
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 750 CON PARAFIAMMA MM 818
Lunghezza dell'arma: MM 1341,5 CON PARAFIAMMA MM 1364
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee per impiegare la cartuccia cal. 308 Winchester (canna mm 650 con parafiamma mm 718 - caricatore da n. 10 colpi) e cal. 338 Lapua Magnum (canna mm 750 con parafiamma mm 818 - caricatore da n. 5 colpi).

N. 9979 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ERMA WERKE» MOD. SNIPER RIFLE SR 100
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 750 CON PARAFIAMMA MM 818
Lunghezza dell'arma: MM 1341,5 CON PARAFIAMMA MM 1364
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee per impiegare la cartuccia cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 750 con parafiamma mm 818 - caricatore da n. 8 colpi) e cal. 308 Winchester (canna mm 650 parafiamma mm 718 - caricatore da n. 10 colpi).

N. 9980 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «NORINCO» MOD. 1952
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 82
Lunghezza dell'arma: MM 155
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: ALBANIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9981** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANNLICHER» MOD. 1905 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM 7,65 MANNLICHER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: MM 130
Lunghezza dell'arma: MM 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: ALBANIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9982** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 91 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 802
Lunghezza dell'arma: MM 1290
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire i marchi degli arsenali militari di: Terni - Roma - Torino - Brescia - Torre Annunziata - Beretta - Mida.

N. **9983** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ALDER» MOD. G98 (TACCA DI MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1255
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire i marchi degli arsenali tedeschi o polacchi tra cui: Mauser; Erfurt; D.W.M.; P.F.K.; P.W.B.; F.B.

N. **9984** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 96 (FINITURA BRUNITA O SATINATA - TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore (ESTRAIBILE ROTANTE): 9
Lunghezza delle canne: MM 469
Lunghezza dell'arma: MM 946
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9985 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 96 (FINITURA BRUNITA O SATINATA - TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore (ESTRAIBILE ROTANTE): 4
Lunghezza delle canne: MM 470
Lunghezza dell'arma: MM 947
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9986 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN» MOD. L 45 C (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9987 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN» MOD. P. 45 C COMP (FINITURA BRUNITA O BRUNITA E CROMATA)
Calibro: 45 MP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE DEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9988 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. BLAKCHAWK (FINITURA BRUNITA O INOX SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 140
Lunghezza dell'arma: MM 282
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **9989** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SUPER BLACKHAWK (FINITURA BRUNITA O INOX SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **9990** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SUPER BLACKHAWK (FINITURA BRUNITA O INOX SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 140
Lunghezza dell'arma: MM 282
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **9991** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77/22 VHZ (FINITURA INOX SATINATA)
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1098
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9992** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SHITH & WESSON» MOD. 60
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 57
Lunghezza dell'arma: MM 161,4
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9993 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SHITH & WESSON» MOD. 637
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 159,9
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9994 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 686 MAGNUM PLUS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 63,5
Lunghezza dell'arma: MM 190,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9995 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 686 MAGNUM PLUS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 242,8
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9996 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9997 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9998 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9999 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10000 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10001 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 STUTZEN
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10002 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 10003 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 30-378 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 2
Lunghezza delle canne: CON FRENO DI BOCCA MM 712,4
Lunghezza dell'arma: MM 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 10004 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 10005 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione mancina.

N. 10006 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. P 92 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 300
Lunghezza dell'arma: MM 450
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 2 canne intercambiabili nei seguenti calibri: 22 L.R. e 357 Magnum.

N. 10007 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 223 Remington lunga mm 500; 6 × 62 R Freres lunga mm 600; 7 Remington Magnum lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 600; 25-06 Remington lunga mm 600.

N. 10008 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: mm 6 × 62 R Freres; 270 Winchester; 257 Weatherby Magnum; 25-06 Remington; 7 Remington Magnum.

N. **10009** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 22-250 Remington lunga mm 550; 25-06 Remington lunga mm 600; mm 6 × 62 R Freres lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 300 Weatherby Magnum lunga mm 650.

N. **10010** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 22-250 Remington lunga mm 550; mm 6 × 62 R Freres lunga mm 600; 25-06 Remington lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Weatherby Magnum lunga mm 650.

N. **10011** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM R.F.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 920
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 2 canne intercambiabili lunghe mm 500 nei seguenti calibri: 22 L.R. e 22 Short (corto).

N. **10012** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 223 Remington lunga mm 500; mm 5,6 × 50 R Magnum una lunga mm 500, una lunga mm 550; 243 Winchester lunga mm 550; 22 L.R. mm 500.

N. 10013 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; Weatherby Magnum lunga mm 600; 300 Weatherby Magnum lunga mm 630; 270 Winchester lunga mm 600; mm 6 × 62 Freres lunga mm 600.

N. 10014 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 600; 300 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Winchester lunga mm 600; 25-06 Remington lunga mm 600.

N. 10015 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Weatherby Magnum lunga mm 650; 300 Weatherby Magnum lunga mm 630; mm 8 × 68 S lunga mm 650; mm 7 Remington Magnum lunga mm 600.

N. 10016 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Weatherby Magnum lunga mm 650; 300 Winchester Magnum lunga mm 600; mm 8 × 68 S lunga mm 650; mm 6,5 × 68 lunga mm 650.

N. 10017 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 270 Winchester lunga mm 600; 25-06 Remington lunga mm 600; mm 6 × 62 Freres lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Weatherby Magnum lunga mm 600.

N. 10018 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6,5 × 65 lunga mm 600; mm 6 × 62 Freres lunga mm 600; 270 Wearheby Magnum lunga mm 650; 257 Weatherby Magnum lunga mm 600; 270 Winchester lunga mm 600.

N. 10019 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 25-06 Remington lunga mm 600; 22-250 Remington lunga mm 600; 270 Weatherby Magnum lunga mm 650; mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 650.

N. 10020 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ALCE S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 25-06 Remington lunga mm 600; mm 6 × 62 Freres lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum lunga mm 600; 257 Weatherby Magnum lunga mm 650; 270 Weatherby Magnum lunga mm 650.

N. **10021** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1115
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — L'arma puo essere corredata di n. 5 canne combinate «Drilling» lunghe mm 650 nei seguenti calibri: 12/12/6,5 × 57 R; 12/12/6,5 × 65 R; 12/12/6,5 × 68 R; 12/12/7 × 65 R; 12/12/6 × 62 R Freres.

N. **10022** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER-COMBINATO (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: 20 Magnum/22-250; 20 Magnum/243 Winchester; 20 Magnum/6 × 62 R Freres; 20 Magnum/270 Winchester; 20 Magnum/6,5 × 65 R.

N. **10023** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER-COMBINATO (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum lunghe mm 550; 20 Magnum/6 × 62 R Freres lunghe mm 600; 20 Magnum/25-06 Remington lunghe mm 600; 20 Magnum/7 × 65 R lunghe mm 600; 20 Magnum/6,5 × 68 R lunghe mm 600.

N. **10024** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER-COMBINATO (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: 12/5,6 × 50 R Magnum lunghe mm 500; 12/6 R Freres lunghe mm 600; 12/6,5 × 57 R lunghe mm 600; 12/7 × 65 R lunghe mm 600; 12/270 Winchester lunghe mm 600.

N. 10025 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 17 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 282,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10026 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. TEX 3 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 185
Lunghezza dell'arma: MM 346
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10027 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI» MOD. CM 162 MI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 240
Lunghezza dell'arma: MM 410
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10028 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 4 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TOZ» MOD. 36 (SCATTO REGOLABILE - TACCA DI MIRA REGOLABILE E MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM 7,62 NAGANT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 149
Lunghezza dell'arma: MM 307
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA - GERMANIA - SVIZZERA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10029 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. MP 22 SA (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 o 10
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10030 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. CZ 99 PRC (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10031 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ULTRAMATIC» MOD. LV 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di compensatori:
mod. LV 6 -1 lung. tot. 267;
mod. LV 6 -2 lung. tot. 271;
mod. LV 8 lung. tot. 324.

L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10032 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ULTRAMATIC» MOD. LV 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di compensatori:
mod. LV 6 -1 lung. tot. 267;
mod. LV 6 -2 lung. tot. 271;
mod. LV 8 lung. tot. 324.

L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10033 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ULTRAMATIC» MOD. LV 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di compensatori:
mod. LV 6 -1 lung. tot. 267;
mod. LV 6 -2 lung. tot. 271;
mod. LV 8 lung. tot. 324.

L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10034 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN» MOD. PRO-COMP (FINITURA BRUNITA O CROMATA O CARRELLO BRUNITO E FUSTO CROMATO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127 COMPENSATA
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10035 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN» MOD. PRO-STOK (FINITURA BRUNITA O CROMATA O CARRELLO BRUNITO E FUSTO CROMATO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10036 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. MK 4B (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10037 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. 10/22 T
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 977
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10038 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77/22 VBZ (FINITURA INOX SATINATA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1098
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10039 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 96 (FINITURA BRUNITA O SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 469
Lunghezza dell'arma: MM 946
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10040 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.403-C-96 in data 12 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. SYSTEM HEEREN
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: TIRELLI ANTONIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

NOTE

Al n. 4343 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica da tiro «Pietro Beretta» mod. 89 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L. R. (canna mm 1552) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 89 Gold Standard.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 5587 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «P. Beretta» mod. 87 BB Long Barrel cal. 22 L. R. (canna amovibile con guida allungata mm 150) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 87 Cheetah.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 5802 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. Beretta» mod. 84 F cal. mm 9 Short (canna mm 97) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 84 Cheetah oppure mod. 84 FS Cheetah.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6454 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. Beretta» mod. 86 cal. mm 9 Short (canna mm 110) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 86 Cheetah oppure mod. 86 FS Cheetah.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7085 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. Beretta» mod. 83 F cal. mm 9 Short (9 corto) (canna mm 102) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 83 Cheetah oppure mod. 83 FS Cheetah.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 9642 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola e doppia azione lanciarazzi «Kimar» mod. Kruger LR 2 cal. 22 a salve (canna mm 56) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Competitive.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 9643 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola e doppia azione lanciarazzi «Kimar» mod. Kruger LR 2 cal. 380 da salve (canna mm 56) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Competitive.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 9644 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola e doppia azione lanciarazzi «Kimar» mod. Kruger LR 2 cal. mm 6 da salve (canna mm 56) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Competitive.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 1517 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «Uberti» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 44-40 (canna mm 190,5) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 44 Shith & Wesson Special.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6204 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «Uberti» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 45 Long Colt (canna mm 190,5) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley e può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP (a condizione che impieghi munizionamento con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 1523 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «Uberti» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 357 Magnum (canna mm 190,5) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 1873 Cattleman S.A. Bisley.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7013 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerrini A.» mod. Roe Buck (tacca di mira regolabile) (monogrilletto) cal. mm 7 × 65 R (canne tronco coniche mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili express sovrapposte delle lunghezze di mm 600 nei seguenti calibri: cal. 375 H. & H. Magnum; cal. 9,3 × 74 R; cal. mm 6 × 62 R Freres; cal. mm 5,6 × 57 R; cal. mm 7 Remington Magnum/6 × 62 R Freres.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7015 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerrini A.» mod. Roe Buck (tacca di mira regolabile - estrattori automatici) (monogrilletto) (cal. mm 6,5 × 57 R (canne tondo coniche mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili express sovrapposte delle lunghezze di mm 600 nei seguenti calibri: cal. 5,6 × 57 R; cal. mm 6,5 × 68 R/5,6 × 50 R Magnum; mm 6 × 62 R Freres; cal. 375 Holland & Holland Magnum; cal. mm 7 × 65 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7017 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerrini A.» mod. Roe Buck (tacca di mira regolabile (monogrilletto) (cal. 243 Winchester (canne tronco coniche mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili express sovrapposte delle lunghezze di mm 600 nei seguenti calibri: cal. mm 6 × 62 R Freres; cal. mm 7 × 65 R; cal. 375 Holland & Holland Magnum; cal. mm 6,5 × 68 R/5,6 × 50 R Magnum; cal. mm 9,3 × 74 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7018 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Roe Buck (tacca di mira regolabile) (monogrilletto) cal. 270 Winchester (canne tronco coniche mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili express sovrapposte della lunghezza di mm 600 nei seguenti calibri: cal. mm 9,3 × 74 R; cal. mm 6,5 × 68 R/5,6 × 50 R Magnum; cal. mm 6 × 62 R Freres; cal. mm 5,6 × 57 R; cal. 375 Holland Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7020 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto express combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Roe Buck (tacca di mira regolabile - estrattori automatici) (doppio grilletto) cal. mm 5,6 × 50 R. Magnum/6,5 × 68 R (canne tondo coniche mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili express sovrapposte della lunghezza di mm 600 nei seguenti calibri: cal. mm 6 × 62 R Freres; cal. mm 7 × 65 R; cal. 375 Holland & Holland Magnum; cal. mm 9,3 × 74 R; cal. 243 Winchester.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7809 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili di varie lunghezze nei seguenti calibri:
cal. 22-250 Remington (canna mm 550);
cal. 224 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. mm 6 x 62 R Freres (canna mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7811 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 25-06 Remington (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri: cal. 257 Weatherby Magnum; cal. 270 Weatherby Magnum; cal. 300 Weatherby Magnum; cal. 270 Winchester; cal. mm 7 × 65.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7814 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili di varie lunghezze nei seguenti calibri:
cal. mm 6 × 62 R Freres (canna mm 600);
cal. 25-06 Remington (canna mm 600);
cal. 270 Winchester (canna mm 600);
cal. 22-250 Remington (canna mm 550);
cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7816 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. mm 7 × 65 R (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili di varie lunghezze nei seguenti calibri:
cal. 22-250 Remington (canna mm 550);
cal. 25-06 Remington (canna mm 600);
cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. mm 6 × 62 R Freres (canna mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7817 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 270 Winchester (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili di varie lunghezze nei seguenti calibri:
cal. 22-250 Remington (canna mm 550);
cal. mm 6 × 62 R Freres (canna mm 600);
cal. 25-06 Remington (canna mm 600);
cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm 600);
cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7818 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. mm 6 × 62 R Freres (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri:
cal. 25-06 Remington; cal. 257 Weatherby Magnum; cal. 270 Weatherby Magnum; cal. mm 7 Remington Magnum; cal. 300 Weatherby Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7819 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. mm 6,5 × 57 R Freres (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri:
cal. 25-06 Remington; cal. 257 Weatherby Magnum; cal. 270 Weatherby Magnum; cal. 300 Weatherby Magnum; cal. mm 7 × 65 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7820 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 243 Winchester (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri:
cal. 25-06 Remington; cal. 257 Weatherby Magnum; cal. 270 Weatherby Magnum; cal. mm 7 Remington Magnum; cal. mm 7 × 65 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7824 del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Chamois (tacca di mira regolabile) (doppio grilletto con stecher) cal. 22-250 Remington (canna mm 550) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 nei seguenti calibri:
cal. mm 6 × 62 R Freres; cal. 25-06 Remington; cal. 257 Weatherby Magnum; cal. 270 Weatherby Magnum; cal. mm 7 × 65 R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7035 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne tondo coniche mm 500) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/6 × 62 R Freres (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600);
cal. 12/25-06 Remington (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7039 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/6,5 × 57 R Magnum (canne tondo coniche mm 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm 500);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600);
cal. 12/270 Winchester (canne mm 600);
cal. 12/22-250 Remington (canne mm 550).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7040 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/6,5 × 68 R (canne tondo coniche mm 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/22-250 Remington (canne mm 550);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600);
cal. 12/270 Winchester (canne mm 600);
cal. 12/6 × 62 R Freres (canne mm 600);
cal. 12/5,6 × 57 R (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7040 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher - estrattori automatici) cal. 12/7 × 65 R (canne tondo coniche mm 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/22-250 Remington (canne mm 600);
cal. 12/5,6 × 57 R (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/25-06 Remington (canne mm 600);
cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm 500).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7042 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher) cal. 12/243 Winchester (canne tondo coniche mm 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/6 × 62 R Freres (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 650);
cal. 12/25-06 Remington (canne mm 600);
cal. 12/270 Winchester (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7830 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher sul primo) cal. 12/22-250 Remington (canne mm 550) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/6 × 62 R Freres (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/6,5 × 65 R (canne mm 650);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600);
cal. 12/25-06 Remington (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7831 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Guerini A.» mod. Deer (tacca di mira regolabile - doppio grilletto con stecher sul primo) cal. 12/270 Winchester (canne mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di canne intercambiabili combinate sovrapposte nei seguenti calibri e lunghezze:
cal. 12/22-250 Remington (canne mm 559);
cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm 500);
cal. 12/5,6 × 57 R (canne mm 600);
cal. 12/6,5 × 68 R (canne mm 650);
cal. 12/7 × 65 R (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6340 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 558 cal. 308 Winchester (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6341 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 658 cal. 6,5 × 55 (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6342 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 658 cal. mm 7 × 64 (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6343 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 658 cal. mm 9,3 × 62 (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6344 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 658 cal. 30-06 Springfield (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6345 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. Battue M 658 cal. 270 Winchester (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master-Battue M 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6354 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum Battue cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 5695 Magnum Master Battue.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6355 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum Battue cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. M 695 Magnum Master Battue.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6356 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum Battue cal. 338 Winchester Magnum (canna mm 525) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. M 695 Magnum Master Battue.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8763 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum Continental cal. 338 Winchester Magnum (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 695 Magnum Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8762 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Continental cal. 30-06 Springfield (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 658 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8761 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 Continental cal. 338 Winchester (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 595 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8760 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Continental cal. 6,5 × 55 (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 658 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8759 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 Continental cal. 243 Winchester (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 595 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8758 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 Continental cal. 223 Remington (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 595 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8757 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 Continental cal. 222 Remington (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 595 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 8756 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 Continental cal. 22-250 Remington (canna mm 603) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 595 Master Continental.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6359 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum cal. 338 Winchester Magnum (canna mm 620) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 695 Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6358 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 620) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 695 Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6357 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 Magnum cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 620) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. 695 Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6353 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. 270 Winchester (canna mm 570) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6352 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. 30-06 Springfield (canna mm 570) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6351 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. mm 9,3 × 62 (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6350 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. mm 7 × 64 (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6346 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. 223 Remington (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6347 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 cal. 243 Winchester (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7184 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 cal. 22-250 Remington (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 2217 del Catalogo dove è iscritta il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «MAUSER» mod. Kar 98 K cal. mm 7,92 (8 × 57) (canna mm 600) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di kit di conversione in cal. 22 L.R. (canna di mm 670 con culatta e otturatore, caricatore da n. 5 colpi con piastrina di montaggio) e di kit di conversazione in cal. 22 L.R. monocolpo (canna da mm 670 con culatta e otturatore).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 settembre 1996.

Al n. 6348 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 cal. 308 Winchester (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 6349 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. 6,5 × 55 (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7186 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 658 cal. 25-06 Remington (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 695.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

Al n. 7185 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «TIKKA» mod. 558 cal. 222 Remington (canna mm 570) e inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche mod. Master 595.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 22 e 23 ottobre 1996.

97A0424

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Porto Maurizio e di Piani.

Con decreto interministeriale n. TC/516 del 21 ottobre 1996, il decreto interministeriale 21 ottobre 1974, n. 1067/73, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 aprile 1975, n. 103, è rettificato come segue:

è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del torrente Prino, sito nei comuni di Porto Maurizio e di Piani (Imperia), segnato nel catasto del comune di Porto Maurizio al foglio n. 5, mappali 1173 (mq 776) e 1215 (mq 3.315) e nel catasto del comune di Piani al foglio n. 3, mappale 963 (mq 72), della superficie complessiva di mq 4.163, ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 18 luglio 1990, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale - sezione autonoma di Imperia e che fanno parte integrante del presente decreto.

97A0490

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società «Con.Fin. - Fiduciaria di revisione S.r.l. in liquidazione» in Torino

Con decreto 14 gennaio 1997 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società «Con.Fin. - Fiduciaria di revisione S.r.l. in liquidazione», in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Torino, composto dai signori:

dott. Alberto Bava, nato a Torino il 18 febbraio 1952, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Roberto Fossi, nato a Firenze il 24 giugno 1937, in qualità di esperto;

dott. Enrico Pignata, nato a Torino il 19 ottobre 1966, in qualità di esperto.

97A0438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21849 dell'11 dicembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995 per la S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza per le unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, per le unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Istanza presentata in data 14 gennaio 1994.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è prorogato al 5 gennaio 1995.

Istanza presentata in data 15 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21850 dell'11 dicembre 1996 è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale n. 11943 con effetto dal 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Luigi Franchi S.p.a., con sede in Fornaci-Brescia (Brescia) e unità di Fornaci-Brescia (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991.

Art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

Con decreto ministeriale n. 21842 dell'11 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, della ditta S.p.a. La Buona Stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Buona Stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 6 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21843 dell'11 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21844 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità di Marcellinara (Catanzaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 21845 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone), unità di Maniago (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti, e Spilimbergo (Pordenone), per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1995 al 25 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1996, n. 20361.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21846 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per un massimo di 146 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1° agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21613.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21847 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei ed. «La Voce», con sede in Milano, sede di Milano e unità di Roma, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20318 del 28 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21099 del 9 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale, dal 17 ottobre 1995, data del fallimento, di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale n. 21833 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Italiana Quotidiani ed. «La Notte», con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21834 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto coop. Editrice, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21835 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n. 21836 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor Editrice de «Il Giornale di Bergamo Oggi», con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21837 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Tipografica Tiburtina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

Con decreto ministeriale n. 21838 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, via Tor Sapienza, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21839 dell'11 dicembre 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 29 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Società Editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Editrice La Ragione, con sede in Roma e unità Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20045 del 13 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale n. 21840 dell'11 dicembre 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93.

Con decreto ministeriale n. 21841 dell'11 dicembre 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Con decreto ministeriale n. 21826 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eva Confezioni, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21827 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Agricola Rinascita, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Brusciano (Napoli), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21828 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selco Impianti, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di Scurelle Valsugana (Trento), per un massimo di 94 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 novembre 1996 al 21 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21829 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adrox, con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 settembre 1996 al 24 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21830 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone), e unità di Maniago (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti e Spilimbergo (Pordenone), per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 29 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 aprile 1996 al 29 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21831 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adrox, con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1996 al 27 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21832 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21819 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995, della ditta S.n.c. Nuova Rovigliano Trasporti di Scarpa Francesco, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Nuova Rovigliano Trasporti di Scarpa Francesco, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91, relativi al periodo dal 9 febbraio 1996 all'8 agosto 1996, della ditta S.p.a. Casa di cura Clinica San Michele, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unità di Piano di Sorrento (Napoli).

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996: favorevole.

A a seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 27

aprile 1995 con effetto dal 9 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casa di Cura clinica San Michele, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unità di Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 9 febbraio 1996 all'8 agosto 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 9 febbraio 1995, n. 120.

Contributo addizionale: no;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996 con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21820 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 9 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e cantieri vari in provincia di Napoli e Cercola (Napoli).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli, cantieri vari in provincia di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21602/1;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21601/2 e 3;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Villa dei Gerani, con sede in Napoli, e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1995 con effetto dal 12 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Villa dei Gerani, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 15 marzo 1995, n. 322.

Contributo addizionale: no;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Caseificio Sociale di Sorano, con sede in Sorano (Grosseto) e unità di Sorano (Grosseto).

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Caseificio Sociale di Sorano (Grosseto) e unità di Sorano (Grosseto), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/96.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.r.l. Finapple, con sede in Napoli e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Finapple, con sede in Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21821 dell'11 dicembre 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996, della ditta S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unità di Contursi Terme (Salerno).

Parere comitato tecnico del 18 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 giugno 1996 con effetto dal 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 19 aprile 1995, n. 7107.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21822 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Europress, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Europress, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone) per il periodo dal 26 aprile 1996 al 26 febbraio 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza ora Milano e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996 n. 21604/1;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza ora Milano e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996 n. 21604/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21823 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli (Campobasso) e unità di Napoli, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1996 n. 20691/6;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996, della ditta S.r.l. Intelna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 1° ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 7 agosto 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona).

Parere comitato tecnico del 1° ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21824 dell'11 dicembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.p.a. Officine Noschese, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e unità di Pontecagnano Faiano (Salerno).

Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Noschese, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e unità di Pontecagnano Faiano (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21825 dell'11 dicembre 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 dicembre 1995 n. 19505/3;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unità di Altopascio (Lucca) e Muggiò (Milano).

Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unità di Altopascio (Lucca) e Muggiò (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21812 dell'11 dicembre 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine, con sede in Milano limitatamente allo stabilimento di Potenza, ed ai lavoratori già dipendenti dalla Fap Praticus, stabilimento di Graffignana (Milano), per il periodo dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1995 con decorrenza 16 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21813 dell'11 dicembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unità di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996, con decorrenza del 15 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21814 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede Buccino (Salerno) e unità di Buccino (Salerno).

Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede in Buccino (Salerno) e unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede in Buccino (Salerno) e unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21815 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994, della ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone.

Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unità di Carpenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 4 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21816 dell'11 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 maggio 1994 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino).

Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 giugno 1994 al 24 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 25 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino), e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21817 dell'11 dicembre 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unità di Brescia.

Parere comitato tecnico del 10 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1995 con decorrenza 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21818 dell'11 dicembre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unità di Misinto (Milano.

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli (Milano) e unità di Misinto (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 1° settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 settembre 1996 n. 21413/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21806 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori La Marca Vincenzo, Bianco Gaetano, Manfredini Francesco, La Marca Giovanni, Penna Rosario, Del Bono Carlo e Guarracino Salvatore, dipendenti della I.Re.P. s.a.s. di Ugo Vitolo, con sede in Napoli e unità in Pompei, Secondigliano e Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 17 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità in Scandicci (Firenze), per un massimo di centoquaranta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21808 dell'11 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unità di Sieci (Firenze).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unità di Sieci (Firenze), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21894 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori ed affini, con sede in Vigevano (Pavia), e unità in Vigevano (Pavia), per un massimo di ventuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21895 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano e unità in Roma, per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21896 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpia arredi, con sede in Milano e unità in Desio (Milano), per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21897 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni ed impianti industriali ing. De Bartolomeis, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di centosessantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 12 gennaio 1997 all'11 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21898 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio di Azzano, con sede in Azzano Mella (Brescia) e unità in Azzano Mella (Brescia), per un massimo di quarantuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 25 marzo 1997 al 24 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21899 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unità in Bari, per un massimo di dieci dipendenti, Lecce, per un massimo di sette dipendenti, Messina per un massimo di undici dipendenti, Taranto per un massimo di 50 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 25 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21900 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unità di Bari (per un massimo di 10 dipendenti); Lecce (per un massimo di 7 dipendenti); Messina (per un massimo di 11 dipendenti); Taranto (per un massimo di 50 dipendenti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 14 luglio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 21028.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21901 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in Rivotorto di Assisi (Perugia) e unità di Rivotorto di Assisi (Perugia) per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21902 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia editoriale piemmei ed. «La Voce», con sede in Milano, sede di Milano e sede di Roma, per il periodo dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 21903 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità di Brindisi, per un massimo di 30 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 maggio 1997 al 22 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21887 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 78 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tessile di Cetraro S.p.a., sede di Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro (Cosenza) e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 ottobre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 10 agosto 1995.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21888 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 110 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sipem S.p.a., sede di Assoro (Enna) e unità di Milocca di Dittaino (Enna) è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 giugno 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Enna come da protocollo dello stesso, in data 26 agosto 1996.

Pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21889 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unità di Castelfranco Veneto (Treviso) e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 17672/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21890 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 ottobre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna div. metalmeccanica, con sede in Genova e unità solo per Genova div. metalmeccanica, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 1° maggio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21891 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 27 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21892 del 18 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996, della ditta S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996.

Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/96.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con decorrenza 25 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21893 del 18 dicembre 1996, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16916/4-5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21886 del 18 dicembre 1996; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Breda Fucine appartenente al gruppo Efim, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91 e dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge 33 del 1993, dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21875 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1996 al 30 ottobre 1996, limitamente ai lavoratori dipendenti dalla società Cersam, con sede in Milano e unità di Massa Carrara per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 31 luglio 1995.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Massa Carrara come da protocollo dello stesso, in data 22 agosto 1996.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21874 del 16 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e per un periodo non eccedente i sette mesi, come da motivazione in premessa esplicitata, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:

1) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, (lavoratori interessati: n. 1), periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 maggio 1997;

2) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, Boltiere (Bergamo), Calcinate (Bergamo), Castelli Calepio (Bergamo), Gazzanica (Bergamo), Lallio (Bergamo), Mapello (Bergamo) e Zogno (Bergamo), (lavoratori interessati: n. 18), periodo dal 3 ottobre 1996 al 2 maggio 1997;

3) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede e unità in Catanzaro, (lavoratori interessati: n. 58, sospesi ad orario ridotto equivalenti a n. 13 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 2 giugno 1996 al 1° gennaio 1997;

4) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), (lavoratori interessati: n. 40, sospesi a rotazione equivalenti a n. 25 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 luglio 1997;

5) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio, (lavoratori interessati: n. 7, periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997;

6) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, (lavoratori interessati: n. 4), periodo dal 10 luglio 1996 al 9 febbraio 1997;

7) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila, (lavoratori interessati: n. 2), periodo dal 1° agosto 1996 al 28 febbraio 1997;

8) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unità di Lecce, (lavoratori interessati: n. 21, di cui n. 3 sospesi a zero ore e n. 18 sospesi ad orario ridotto equivalenti a n. 8 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 13 luglio 1996 al 12 febbraio 1997;

9) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, son sede in Lucca e unità di Lucca, (lavoratori interessati: n. 13), periodo dal 4 ottobre 1996 al 3 maggio 1997;

10) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, (lavoratori interessati: n. 1), periodo dal 6 ottobre 1996 al 5 maggio 1997;

12) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità di Salerno e stabilimento tabacchi Avellino - Piano d'Ardine (Avellino), (lavoratori interessati: n. 81), periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 luglio 1997;

13) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, (lavoratori interessati: n. 20, di cui n. 3 a zero ore e n. 17 a rotazione equivalenti a n. 8 lavoratori a zero ore), periodo dal 13 luglio 1996 al 12 febbraio 1997;

14) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità di Modugno (Bari), Altamura (Bari) e Brindisi, (lavoratori interessati: n. 9), periodo dal 5 maggio 1996 al 4 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei cinque miliardi di lire stanziati per il biennio 1996/1997. Il predetto Istituto è tenuto, altresì, a comunicare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali l'esatta quantificazione degli oneri conseguenti all'esecuzione del presente decreto, onde consentire la verifica delle residue disponibilità nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate.

Con decreto ministeriale n. 21872 del 16 dicembre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 settembre 1995 al 29 dicembre 1995 della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno per le unità di cui all'art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'8 luglio 1994), già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Sc. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per lo stabilimento Tabacchi di Avellino, località Piano d'Ardine, per il periodo dal 18 settembre 1995 al 29 dicembre 1995.

Il periodo di cui al precedente articolo è autorizzato — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 21873 del 16 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sc. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità in Tabacchificio di Avellino - Piano d'Ardine (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

97A0458

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto G n. 936/1996 del 10 dicembre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica GLICEROLO 10% con sodio cloruro 0,9% nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: flacone da 250 ml 10% + 0,9%, flacone 500 ml 10% + 0,9%, sacca PVC 250 ml 10% + 0,9%, sacca PVC 500 ml 10% + 0,9%.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 9, glicerolo g 100, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale, zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 250 ml, 032595011/G (in base 10), 0Z2R23 (in base 32);

flacone 500 ml, 032595023/G (in base 10), 0Z2R2H (in base 32);

sacca PVC 250 ml, 032595035/G (in base 10), 0Z2R2V (in base 32);

sacca PVC 500 ml, 032595047/G (in base 10), 0Z2R37 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 976/1996 del 20 dicembre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: «CIMETIDINA B.I.L., nella forma e confezione: «iniettabile» 12 fiale 2 ml 200 mg.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l. , con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43 - codice fiscale 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 fiale 2 ml 200 mg.

A.I.C. n. 029462049 (in base 10) 0W33K1 (in base 32).

Classe: «A - Nota 48» prezzo L. 12.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Cimetidina 200 mg;

eccipienti: acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Cimetidina B.I.L.» è indicata nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. La «Cimetidina B.I.L.» è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere

recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 992/1997 dell'8 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ELETTROLITICA di mantenimento con glucosio nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml;

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 0,91, potassio cloruro g 1,50, potassio fosfato bibasico g 1,30, sodio acetato 3 H_2O g 2,79, glucosio monoidrato g 55.

Eccipiente: sodio bisolfito g 0,55, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml, 032601015/G (in base 10), 0Z2WXR (in base 32);

flacone 100 ml, 032601027/G (in base 10), 0Z2WY3 (in base 32);

flacone 250 ml, 032601039/G (in base 10), 0Z2WYH (in base 32);

flacone 500 ml, 032601041/G (in base 10), 0Z2WYK (in base 32);

sacca PVC 100 ml, 032601054/G (in base 10), 0Z2WYY (in base 32);

sacca PVC 250 ml, 032601066/G (in base 10), 0Z2WZB (in base 32);

sacca PVC 500 ml, 032601078/G (in base 10), 0Z2WZQ (in base 32);

sacca PVC 1000 ml, 032601080/G (in base 10), 0Z2WZS (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 993/1997 dell'8 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SOLUZIONI per dialisi peritoneale nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: sacca PVC da 1500 ml, sacca PVC da 2000 ml, sacca PVC da 2500 ml, sacca PVC da 5000 ml;

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro, calcio cloruro budrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato trudrato o sodio lattato, potassio cloruro, glucosio monoidrato, acqua p.p.i. q.b. 1000 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

sacca PVC 1500 ml, 032625030/G (in base 10), 0Z3ND6 (in base 32);

sacca PVC 2000 ml, 032625016/G (in base 10), 0Z3NCS (in base 32);

sacca PVC 2500 ml, 032625042/G (in base 10), 0Z3NDL (in base 32);

sacca PVC 5000 ml, 032625028/G (in base 10), 0Z3ND4 (in base 32).

Produttore: la produzione,il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0514

Elenco delle officine di produzione di premiscele per alimenti medicamentosi e medicinali veterinari prefabbricati (ex integratori medicati per mangimi) che hanno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'avvenuto espletamento delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione di premiscele per alimenti medicamentosi e medicinali veterinari prefabbricati.

Il dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ha provveduto ad esaminare le domande di rinnovo inoltrate dalle aziende interessate e ad effettuare i sopralluoghi ispettivi presso le officine di produzione delle medesime.

Nel corso di tali sopralluoghi è stata verificata l'idoneità dei locali, delle attrezzature e delle modalità di produzione e controllo in opera presso gli stabilimenti in questione.

Vengono di seguito elencate le officine per le quali dall'espletamento della procedura di rinnovo è scaturito un parere complessivamente favorevole e che pertanto possono essere ritenute idonee alla fabbricazione di premiscele per alimenti medicamentosi e di medicinali veterinari prefabbricati.

Per quanto concerne le officine non comprese nell'elenco di seguito riportato, si fa presente che sono state giudicate «non idonee» al rinnovo, in quanto prive dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalla normativa attualmente vigente per la fabbricazione ed il controllo di medicinali veterinari.

Tali officine, pertanto — come comunicato in precedenza con note specifiche inviate alle aziende medesime — hanno cessato l'attività di produzione già a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In ogni caso i lotti di prodotti già fabbricati alla data del 31 dicembre 1996 presso le officine non idonee possono essere mantenuti in commercio, secondo le condizioni precedentemente autorizzate, fino al 30 novembre 1997.

Ditta	Sede stabilimento
AFI - Azienda farmaceutica italiana S.r.l.	Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47
Ascor chimici S.r.l.	Capocelle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265
Chemifarma S.p.a.	Forlì, via don Servadei Mingozzi, 16

Ditta	Sede stabilimento
Crippsar italiana S.r.l.	Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9
Donini S.r.l.	Nogara (Verona), via Hecce Homo, 18
Dox - Al Italia S.p.a.	Solbiate Superiore (Milano), via Biffi, 20
Dox Al Italia S.p.a.	Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2
Dott. Formenti S.p.a.	Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2
Eurhema S.r.l.	Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2d
Fa.Ma.Vit. S.p.a.	Pompiano (Brescia), via Orzinuovi, 3
Face Laboratori Farmaceutici S.r.l.	Bolzaneto (Genova), via Albisola, 49
Farmer S.p.a.	Porto Mantovano (Mantova), via D. Bertoldi, 63
Fatro S.p.a.	Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285
I.Z.A. S.r.l.	Forlì, via Golfarelli, 841
Industria italiana integratori - Trei	Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4
IPZOP - Industria prodotti zootecnici S.n.c. - produzione solo per conto terzi	Castelnuovo F. Alseno (Piacenza), via Valli, 138
Istituto profilattico Candioli S.p.a.	Beinasco (Torino), via Manzoni, 2
L.F.B. Biosint S.p.a.	Campoformido (Udine), via Zorutti, 92
Laboratorio vaccinogeno Pagnini S.n.c.	Bellavista (Napoli), via Diaz, 147/149
Medilabor di Odore dott. Carlo	Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17
Neofarma S.r.l.	Longiano (Forlì), via Emilia km 18, n. 1854
Officina comune Pfizerroerig S.p.a.	Borgo S. Michele (Latina), S.S. 156 km 50
Officina consortile farmaceutici Gellini e Nuova Ice-Upjohn S.p.a.	Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300
Pentazoo - Prodotti zootecnici S.r.l. - solo confezionamento terminale	Polverigi (Ancona), via S. Giovanni, 28c
Sanizoo - Sanitaria zootecnica vicentina S.r.l.	S. Tomio Di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132
SPF Servizi produzione filozoo S.p.a.	Carpi (Modena), via del Commercio, 264
Studio prodotti integrativi S.r.l.	Zibido S. Giacomo (Milano), via dei Fiori, 9
Tecnozoo S.n.c.	Piombino Dese (Padova), via Piave, 175
Truffini & Reggè S.r.l.	Milano, via Oslavia, 18
Vaas S.r.l.	Capocelle di Bertinoro (Forlì), via Siena, 268
Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento), lung. Pirandello, 8

97A0551

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1997 è stato integrato il consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per la restante parte del triennio in corso, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 1998.

97A0489

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - terzo livello professionale - biblioteca.

Il diario della prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo in prova - terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanità - biblioteca, indetto con D.D. 1° agosto 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 87 del 29 ottobre 1996) di cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande con D.D. 28 novembre 1996, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 104 del 31 dicembre 1996) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - del 28 gennaio 1997.

97A0377

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Boero Bartolomeo S.p.a., Falck S.p.a., Mediobanca S.p.a. e Texmantova S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97000617 del 20 gennaio 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società Boero Bartolomeo S.p.a., Falck S.p.a. e Texmantova S.p.a., a seguito della variazione delle partecipazioni rielvanti, e con riferimento alla società Mediobanca S.p.a. la quale ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 1995 ed in ordine alla quale, in data 27 novembre 1996, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Boero Bartolomeo S.p.a.	53,53% Andreina Boero controllo di diritto	42,05% Andreina Boero dir. e ind. (Allegato *B*)
Falck S.p.a. (*)	38,25%	38,00% (Allegato *D*)
Mediobanca S.p.a. (*)	50,00%	50,00% (Allegato *D*)
Texmantova S.p.a.	79,32% Cotonif. Honegger controllo di diritto	49,01% Nord Milano - Compagnia Finanziaria S.a.s. (Allegato *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A0491

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

un posto per il settore scientifico-disciplinare: A04A «analisi numerica», per la disciplina «calcolo numerico», corso di laurea in ingegneria gestionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

97A0495

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina veterinaria intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

V30B «fisiologia degli animali domestici».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A0521

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 1996 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 25, seconda colonna, secondo comma del dispositivo, terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), e provvidenze ...», leggasi: «... di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), *e)*, e provvidenze ...».

97A0523

Comunicato relativo all'avviso dell'Università «Cà Foscari» di Venezia concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, prima colonna, penultimo rigo, dove è scritto: «un posto - settore scientifico-disciplinare *L16A* "Lingua e letteratura inglese", ...», leggasi: «un posto - settore scientifico-disciplinare *L18A* "Lingua e letteratura inglese", ...».

97A0522

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 1 0 9 7 *

L. 1.500